

Civile Ord. Sez. 3 Num. 23433 Anno 2026
Presidente: DE STEFANO FRANCO
Relatore: PELLECCIA ANTONELLA
Data pubblicazione: 17/07/2026



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8926/2024 R.G. proposto da:

Faro Carmela Agnese, con domicilio telematico all'indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo La Spina;

-ricorrente-

contro

Palatino Spv S.r.l. in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con domicilio telematico all'indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difesa dall'avvocato Sebastiano Geraci;

-controricorrente-

nonché contro

Lutezia Spv S.r.l.;

-intimata-

avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania n. 1694/2023 depositata il 04/10/2023;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2026 dalla Consigliere Antonella Pelleccchia.

FATTI DI CAUSA

1. La controversia trae origine dall'opposizione proposta da Carmela Agnese Faro avverso l'esecuzione immobiliare intrapresa nei suoi confronti in forza di atto di precetto notificato il 9 ottobre 1995, relativo a un rapporto di mutuo fondiario stipulato il 21 giugno 1990 con Credito Fondiario s.p.a., per un importo originario di lire 200 milioni, in relazione al quale l'opponente aveva assunto la qualità di acollataria.

Con atto notificato il 10 maggio 2016, l'opponente conveniva in giudizio Lutezia SPV s.r.l., quale cessionaria del credito, chiedendo in via principale declaratoria di estinzione del debito per intervenuto pagamento delle somme intimate con il precetto e, in via subordinata, l'accertamento dell'illegittimità degli interessi applicati, sotto i profili dell'usura, dell'anatocismo e della indeterminatezza delle clausole contrattuali, nonché la rideterminazione del rapporto con conseguente insussistenza del credito azionato o, in subordine, accertamento di un credito in suo favore.

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la convenuta, resistendo all'opposizione, e veniva disposta consulenza tecnica contabile al fine di accertare la correttezza dei tassi applicati e la misura del credito residuo.

Con sentenza n. 409/2020, il Tribunale di Catania, in parziale accoglimento dell'opposizione, dichiarava che la creditrice aveva diritto di procedere esecutivamente nei limiti della somma di euro 30.186,36, corrispondente alle rate insolute dalla diciassettesima alla ventesima, escludendo l'applicazione di interessi ultralegali e del costo della polizza, ma riconoscendo gli interessi di mora contrattuali e rigettando per il resto le domande dell'opponente.

2. Avverso tale decisione proponeva appello Carmela Agnese Faro, articolando plurimi motivi, tra cui l'estinzione del debito per pagamento, la risoluzione del contratto di mutuo, la nullità delle clausole per anatocismo,

la contestazione della natura fondiaria del mutuo e la dedotta usurarietà degli interessi.

Nel giudizio di appello si costituiva quale interveniente, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., Palatino SPV s.r.l., quale nuova cessionaria del credito, in forza di operazioni di cessione in blocco intervenute tra Lutezia SPV s.r.l., Credito Fondiario s.p.a. e la medesima Palatino SPV nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione.

2.1. Con sentenza n. 1694/2023, la Corte d'appello di Catania accoglieva il primo motivo di gravame, dichiarando estinto il credito intimato con l'atto di precetto per intervenuto pagamento e insussistente il diritto di proseguire l'esecuzione sulla base di tale titolo; rigettava, per contro, le ulteriori censure, confermando la sussistenza di un debito residuo derivante dal contratto di mutuo pari a euro 30.186,36, oltre interessi di mora, e compensava integralmente le spese di lite.

3. Per la cassazione di tale sentenza Carmela Agnese Faro ha proposto ricorso, affidato a quattro motivi.

3.1. La Palatino SPV S.r.l. resiste con controricorso.

3.2. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Va premesso che può prescindersi dai seri dubbi di ammissibilità del ricorso, sia per mancanza di chiarezza e sinteticità, sia per carenza di indicazione dell'invece indispensabile contenuto del solo rilevante ricorso introduttivo della fase sommaria dell'opposizione, senza il quale non si è in grado di stabilire la non novità delle doglianze anche in questa sede sviluppate: apparendo comunque possibile esaminarsene il merito.

4.1. Con il primo motivo - contrassegnato con "A" - la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., la nullità della sentenza

per violazione degli artt. 81 c.p.c., 58 T.U.B., l. n. 130/1999 e 2697 c.c., nonché per omesso esame di un fatto decisivo, deducendo la carenza di legittimazione/titolarità attiva in capo alla società odierna controricorrente. Si deduce che la Corte d'appello ha erroneamente ritenuto sufficiente, ai fini della prova della cessione del credito, la mera produzione degli avvisi in Gazzetta Ufficiale relativi alle cessioni in blocco (da Lutezia a Credito Fondiario e da quest'ultimo a Palatino), senza verificare l'effettiva inclusione del credito oggetto di causa.

La ricorrente evidenzia di aver tempestivamente contestato, già alla prima difesa utile, la titolarità del credito, rilevando che: gli avvisi pubblicati non consentono di identificare con certezza il singolo credito; non è stato prodotto alcun contratto di cessione, necessario a dimostrare il trasferimento; i criteri indicati negli avvisi (crediti in euro, regolati dalla legge italiana, classificati come "in sofferenza" o "deteriorati") sono generici e inidonei a individuare il rapporto dedotto in giudizio.

Sottolinea inoltre che: la seconda cessione (Credito Fondiario -Palatino) presuppone la validità della prima, ma anche questa non prova l'inclusione del credito; l'elenco dei crediti pubblicato sul sito non è utilizzabile, poiché privo di riferimenti identificativi (debitore, importo, tipologia), risultando di fatto indeterminato; sussistono incongruenze tra le diverse operazioni di cessione (successione ravvicinata e criteri non coincidenti).

La Corte territoriale avrebbe dunque violato: l'art. 81 c.p.c., avendo riconosciuto la legittimazione a un soggetto privo di prova della titolarità del diritto; l'art. 2697 c.c., invertendo l'onere della prova; l'art. 58 T.U.B., attribuendo valore probatorio pieno a un avviso che ha solo funzione di pubblicità, non di prova della cessione.

Inoltre, il giudice di appello ha omesso di esaminare le specifiche contestazioni della parte, configurandosi anche il vizio ex art. 360, n. 5 c.p.c.

4.1.1. Il motivo è infondato.

La questione della prova della titolarità del credito nell'ambito di operazioni di cessione in blocco ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993 è stata oggetto di un'elaborazione giurisprudenziale ormai consolidata, che consente di delineare i criteri di riparto dell'onere probatorio tra il cessionario e il debitore ceduto.

In tale ambito, la pubblicazione dell'avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale costituisce adempimento previsto dalla legge al fine di rendere la cessione opponibile ai debitori ceduti, sostituendo la notificazione individuale dei singoli rapporti; essa non ha un valore meramente informativo, ma integra un presupposto di efficacia della cessione nei confronti della generalità dei debitori.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la produzione in giudizio dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ove contenente l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in termini tali da consentirne l'individuazione senza incertezze, può costituire elemento idoneo a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, in mancanza di contestazioni specifiche da parte del debitore (Cass. civ., sez. III, ord. 29 dicembre 2024, n. 34868; Cass. civ., sez. I, ord. 29 febbraio 2024, n. 5478).

Tuttavia, tale idoneità probatoria non ha carattere assoluto. Questa Corte ha infatti ripetutamente affermato che, ove il debitore ceduto sollevi una contestazione puntuale e circostanziata in ordine alla riconducibilità del proprio rapporto all'ambito della cessione, la mera produzione dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale non è più sufficiente a dimostrare la titolarità del credito, gravando sul cessionario, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di fornire prova rigorosa dell'inclusione dello specifico credito nell'operazione (Cass. civ., sez. III, ord. 21 marzo 2026, n. 6850; Cass. civ., sez. I, ord. 12 novembre 2025, n. 29807; Cass. civ., sez. III, sent. 3 maggio 2024, n. 12007; Cass. civ., sez. III, ord. n. 17944 del 2023).

In particolare, è stato precisato che «ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente la notificazione della cessione, neppure se effettuata mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale», essendo necessario un accertamento specifico idoneo a dimostrare l'effettiva inclusione del credito controverso nell'ambito della cessione in blocco.

Ai fini del sorgere di tale onere probatorio non è tuttavia sufficiente una contestazione meramente generica o formulata in termini di stile, essendo richiesto che il debitore deduca elementi concreti idonei a porre in dubbio la riferibilità del proprio credito all'operazione; in difetto, la pubblicazione conserva la propria efficacia probatoria (Cass. civ., sez. I, ord. 29 settembre 2025, n. 26342). Inoltre, la contestazione deve essere sollevata tempestivamente nel corso del giudizio, non potendo essere introdotta per la prima volta in sede conclusionale (Cass. civ., sez. III, ord. 16 febbraio 2024, n. 4260).

Una volta integrata una contestazione specifica e tempestiva, il cessionario è tenuto a dimostrare la propria titolarità attraverso idonei mezzi di prova. In tale prospettiva, la giurisprudenza di legittimità non impone la produzione necessaria del contratto di cessione, ammettendo la possibilità di assolvere l'onere probatorio anche mediante documenti alternativi, purché dotati di adeguata attendibilità e riferibilità, quali, in particolare, dichiarazioni provenienti dal cedente attestanti in modo univoco l'inclusione dello specifico credito nell'operazione (Cass. civ., sez. I, ord. 24 dicembre 2025, n. 33966).

Resta tuttavia fermo che la prova deve essere idonea a stabilire un collegamento certo tra il credito azionato e l'operazione di cessione, non essendo sufficienti documenti unilateralmente formati dal cessionario e privi di garanzie di autenticità e di data certa, né elenchi generici o documenti informatici non certificati (Cass. civ., sez. I, ord. 24 giugno 2024, n. 17262).

In definitiva, deve affermarsi che, in tema di cessione in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., la pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale è elemento sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario solo in assenza di contestazioni specifiche; ove, invece, il debitore deduca, con allegazioni puntuali e tempestive, l'incertezza circa l'inclusione del proprio rapporto nell'operazione, grava sul cessionario l'onere di fornire prova rigorosa della titolarità, mediante documentazione idonea a dimostrare in modo certo la riferibilità del credito azionato alla cessione, restando inidonei a tal fine documenti generici o privi di adeguate garanzie di attendibilità.

Nel caso di specie, tuttavia, la censura non è fondata.

Risulta dalla sentenza impugnata che l'odierna ricorrente aveva contestato, nel giudizio di appello, la prova della cessione sul rilievo che dagli avvisi pubblicati in Gazzetta Ufficiale non emergesse la riferibilità del credito controverso alle operazioni di cessione dedotte dalla società interveniente.

La Corte territoriale ha espressamente esaminato l'eccezione e l'ha disattesa, rilevando che la prova della titolarità del credito non era stata desunta dalla sola pubblicazione dell'avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale. Il giudice di merito ha, infatti, valorizzato anche il contenuto del medesimo avviso, nel quale era espressamente previsto che i dati identificativi dei crediti ceduti fossero resi disponibili, ai sensi dell'art. 7.1, comma 6, della legge n. 130 del 1999, sul sito internet del cessionario fino all'estinzione del credito, ritenendo che tale documentazione consentisse l'individuazione dei crediti ceduti secondo categorie sufficientemente determinate e integrasse prova idonea della successione nel credito.

Le ulteriori doglianze sviluppate nel ricorso per cassazione - concernenti la mancata produzione dei contratti di cessione, l'asserita incongruenza tra le operazioni intervenute, la genericità dei criteri identificativi e la non utilizzabilità degli elenchi messi a disposizione sul sito internet indicato

negli avvisi - non evidenziano l'omesso esame di fatti decisivi specificamente devoluti (e ritualmente sottoposti) al giudice di appello, ma tendono piuttosto a sollecitare una rivalutazione del giudizio di fatto compiuto dalla Corte territoriale o si fondano su profili che non risultano essere stati ritualmente, tempestivamente e specificamente introdotti nei termini oggi prospettati.

Ne consegue che la decisione impugnata non si pone in contrasto con i principi sopra richiamati e che il motivo deve essere rigettato.

4.2. Con il secondo motivo - contrassegnato con "B" - la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. e per motivazione apparente, in relazione al capo concernente la natura fondiaria del mutuo e la legittimità dell'anatocismo.

Deduce che la Corte d'appello ha apoditticamente confermato la qualificazione del mutuo come fondiario, limitandosi a richiamare la denominazione contenuta nel contratto e una pretesa ammissione della parte, senza esaminare le specifiche contestazioni sulla mancanza dei requisiti sostanziali del credito fondiario (in particolare, l'assenza di prova della provvista mediante schede fondiarie o titoli obbligazionari). Sostiene che tale omissione ha impedito di verificare la legittimità dell'anatocismo applicato, fondato proprio sulla natura fondiaria del mutuo. Lamenta, inoltre, l'omessa pronuncia sulla subordinata questione relativa all'inapplicabilità della disciplina speciale ai cessionari e sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 161, comma 6, T.U.B.

4.2.1. Il motivo è infondato.

Va ribadito che, secondo orientamento consolidato, la nullità per motivazione apparente ricorre solo quando l'iter argomentativo sia del tutto incomprensibile o meramente assertivo, mentre è sufficiente una motivazione anche sintetica purché renda intelligibile la *ratio decidendi* (Cass., III, ord. 22 settembre 2025, n. 25900; Cass., I, ord. 19 settembre

2024, n. 25175; Cass., I, ord. 4 agosto 2023, n. 23900; Cass., III, ord. 7 marzo 2023, n. 6715). Analogamente, il vizio di omessa pronuncia sussiste solo in caso di totale mancata considerazione di una domanda o eccezione, dovendosi altrimenti ritenere questa implicitamente rigettata ove incompatibile con la decisione adottata (Cass., V, ord. 17 marzo 2026, n. 6130; Cass., II, sent. 20 gennaio 2022, n. 1738; Cass., I, ord. 22 maggio 2019, n. 13832; Cass., I, ord. 13 novembre 2018, n. 29199).

Con riguardo alla qualificazione del mutuo fondiario, le Sezioni Unite hanno chiarito che, ove le parti abbiano configurato il contratto in tal senso, non è consentita al giudice una riqualificazione d'ufficio, né può ravvisarsi omissione di pronuncia nella decisione che si limiti a recepire tale qualificazione (Cass., Sez. Un., 16 novembre 2022, n. 33719; Cass., I, ord. 26 giugno 2024, n. 17633; Cass., II, ord. 18 agosto 2023, n. 24803).

Inoltre, il mutuo fondiario non è mutuo di scopo, sicché la destinazione della somma è irrilevante ai fini della validità del contratto e non impone specifica disamina (Cass., Sez. Un., 5 marzo 2025, n. 5841; Cass., I, ord. 6 novembre 2025, n. 29429); e ad analoga conclusione di irrilevanza deve giungersi quanto alle modalità di provvista o alle qualità soggettive del mutuante.

Ne consegue che non ricorrono i vizi dedotti quando la sentenza si fonda sul *nomen iuris* o su un'ammissione coerente con la natura fondiaria, salvo che la parte abbia prospettato contestazioni specifiche e decisive sui presupposti normativi della disciplina, del tutto pretermesse dal giudice.

Nel caso di specie, non ricorrono i dedotti vizi di omessa pronuncia né di motivazione apparente.

La Corte territoriale ha infatti espressamente esaminato la censura relativa alla natura fondiaria del mutuo, rigettandola sulla base di una argomentazione chiara e non meramente assertiva, fondata sul rilievo che la stessa parte appellante aveva qualificato il contratto come mutuo

fondario sin dall'atto introduttivo del giudizio, oltre che sul dato negoziale testuale, posto che il contratto stipulato il 21 giugno 1990 recava espressa qualificazione in tal senso e richiamo alla disciplina speciale applicabile.

Tale motivazione, ancorché sintetica, consente di individuare con immediatezza la *ratio decidendi*, escludendo che la decisione si risolva in un apparato argomentativo solo apparente.

Parimenti, non può ravvisarsi omessa pronuncia, atteso che la questione dedotta è stata espressamente scrutinata e risolta, né rileva il mancato esame di ulteriori profili prospettati dall'appellante circa la pretesa carenza dei requisiti sostanziali del credito fondiario, trattandosi di allegazioni che, alla luce della qualificazione del rapporto operata dalle stesse parti e recepita dal giudice, risultano implicitamente disattese in quanto incompatibili con la decisione adottata.

Ne consegue che la censura si risolve in una critica alla valutazione compiuta dal giudice di merito in ordine alla qualificazione del rapporto, estranea al paradigma del vizio di nullità denunciato e, come tale, inidonea a determinare la cassazione della sentenza.

4.3. Con il terzo motivo - contrassegnato con "C" - la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione della legge n. 108/1996, falsa applicazione dei principi in tema di usura e motivazione apparente, con riferimento al mancato riconoscimento dell'usura sopravvenuta.

Sostiene che la Corte territoriale ha erroneamente applicato il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 24675/2017, escludendo in via generale la rilevanza dell'usura sopravvenuta, senza considerare che il contratto di mutuo in esame è a tasso variabile. Deduce che, nel corso del rapporto, la banca ha modificato unilateralmente i tassi di interesse, determinandone il superamento delle soglie usuarie, come accertato dal CTU; tali modifiche integrerebbero nuove pattuizioni usuarie originarie, soggette alla sanzione di cui all'art. 1815, comma 2, c.c. Lamenta, inoltre, l'omessa

valutazione delle risultanze peritali e l'erroneo rigetto della richiesta di ricalcolo del dare/avere senza interessi.

4.3.1. Il motivo è infondato.

Va ribadito che, secondo il principio enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte, in tema di usura rileva il momento della pattuizione degli interessi, con la conseguenza che il successivo superamento della soglia usuraia, determinato da fluttuazioni dei tassi di mercato, non comporta la nullità né l'inefficacia della clausola originariamente lecita (Cass., Sez. Un., 19 ottobre 2017, n. 24675).

Tale principio, tuttavia, non esaurisce l'intero ambito delle ipotesi in cui il superamento della soglia si verifichi nel corso del rapporto, dovendosi distinguere il caso in cui esso sia effetto di un fattore esterno ed indipendente dalla volontà delle parti, quale la variazione del TEGM, da quello in cui derivi dall'esercizio, da parte dell'intermediario, dello *ius variandi* di cui all'art. 118 T.U.B.

In quest'ultima evenienza, la successiva determinazione del tasso non costituisce la mera prosecuzione delle condizioni originarie, ma si configura come una nuova regolamentazione del rapporto, suscettibile di autonoma valutazione alla stregua della disciplina antiusura vigente al momento della sua applicazione, dovendo verificarsi la conformità del tasso così determinato al limite stabilito dalla legge.

Ne consegue che l'eventuale superamento della soglia, conseguente a tale modifica, non integra un'ipotesi di usura sopravvenuta in senso tecnico, irrilevante secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite, bensì una forma di usurarietà riconducibile ad una nuova pattuizione intervenuta in corso di rapporto, con conseguente applicazione della sanzione di cui all'art. 1815, comma 2, cod. civ., che comporta la non debenza degli interessi per il periodo interessato (Cass., I, ord. 14 febbraio 2025, n. 3794; Cass., III, ord. 28 marzo 2022, n. 9874).

Deve pertanto ritenersi che il principio di irrilevanza dell'usura sopravvenuta non sia estensibile ai casi in cui il superamento del tasso soglia sia direttamente imputabile ad una modificazione unilaterale delle condizioni contrattuali da parte dell'intermediario, occorrendo in tal caso procedere ad una verifica autonoma della legittimità del tasso applicato al momento della variazione.

Nel caso di specie, la sentenza è conforme ai principi elaborati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità.

La Corte territoriale ha infatti fatto corretta applicazione del principio enunciato dalle Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., n. 24675/2017), valorizzando il momento della pattuizione del tasso e ritenendo irrilevante il successivo eventuale superamento della soglia usuraria nel corso del rapporto, affermando che, anche nei mutui a tasso variabile, la verifica di usurarietà deve essere ancorata alla originaria determinazione negoziale.

Tale soluzione si appalesa corretta, atteso che nel caso concreto non risulta allegato né accertato alcun esercizio dello *ius variandi* da parte dell'intermediario, idoneo a determinare una modificazione unilaterale delle condizioni contrattuali e, quindi, una nuova pattuizione autonomamente scrutinabile sotto il profilo dell'usura.

In difetto di una simile evenienza, il dedotto superamento del tasso soglia si risolve in una mera prospettazione di usura sopravvenuta, come tale irrilevante alla luce del richiamato arresto nomofilattico.

Ne consegue che la censura si pone al di fuori del perimetro applicativo dell'art. 1815, comma 2, cod. civ., risolvendosi in una critica non pertinenti rispetto alla *ratio decidendi* e, pertanto, inidonea a determinare la cassazione della sentenza.

4.4. Con il quarto motivo - contrassegnato con "D" - la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c., la nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione della normativa antiusura, in

relazione alla mancata considerazione dell'usurarietà degli interessi moratori.

Deduce che la Corte d'appello ha omesso di pronunciarsi specificamente sulla censura relativa agli interessi moratori, limitandosi a un rinvio generico e senza confrontarsi con le doglianze difensive e con le risultanze della consulenza tecnica. Sostiene che anche gli interessi moratori rientrano nell'ambito di applicazione della disciplina antiusura e che, nel caso concreto, risultano superiori alle soglie di legge, con conseguente applicazione della sanzione di cui all'art. 1815, comma 2, c.c. Lamenta, altresì, che il giudice di merito ha illegittimamente applicato interessi moratori non determinati o comunque non provati, nonché tassi derivanti da decreti ministeriali, in assenza di valida pattuizione contrattuale e senza considerare le contestazioni difensive.

4.4.1. Anche questo motivo è infondato.

Va ribadito che, secondo un orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, il vizio di omessa pronuncia non ricorre qualora la decisione adottata dal giudice di merito sia logicamente incompatibile con l'accoglimento della pretesa non esaminata espressamente, dovendosi in tal caso ritenere che l'istanza o il motivo di gravame siano stati implicitamente rigettati (Cass., V, ord. 12 febbraio 2026, n. 3137; Cass., IV, ord. 19 ottobre 2025, n. 27843; Cass., III, ord. 13 marzo 2025, n. 6644; Cass., I, ord. 26 novembre 2024, n. 30404; Cass., V, ord. 28 agosto 2024, n. 23278; Cass., V, ord. 31 luglio 2024, n. 21447; Cass., I, ord. 8 luglio 2024, n. 18540). Ne consegue che la nullità della sentenza non può derivare dalla mera mancata disamina di ogni singola argomentazione, dovendosi verificare se la soluzione adottata escluda, sia pure implicitamente, la fondatezza del motivo non espressamente scrutinato, restando ferma, peraltro, la possibilità per questa Corte, ove accerti il vizio, di decidere la causa nel merito quando la

questione sia di puro diritto e non richieda ulteriori accertamenti in fatto (Cass., III, ord. 16 giugno 2023, n. 17416).

Nel merito, deve osservarsi che, a seguito dell'intervento nomofilattico delle Sezioni Unite, la disciplina antiusura dettata dalla legge n. 108 del 1996 trova applicazione anche con riferimento agli interessi moratori, atteso che la norma intende colpire la promessa di qualsiasi utilità che superi il tasso-soglia in relazione al contratto concluso (Cass., I, ord. 1 agosto 2023, n. 23424).

Ai fini della verifica dell'usurarietà degli interessi moratori, il raffronto deve tuttavia essere operato non con il tasso-soglia previsto per gli interessi corrispettivi, bensì con un parametro omogeneo, individuato attraverso la maggiorazione del TEGM secondo i criteri indicati dai decreti ministeriali, dovendosi per converso escludere la correttezza della tesi che postula la sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori (Cass., I, ord. 8 luglio 2024, n. 18540).

Quanto alle conseguenze dell'eventuale superamento del tasso-soglia da parte degli interessi moratori, questa Corte ha chiarito che la relativa clausola è nulla, ma tale nullità non comporta la gratuità dell'intero rapporto ai sensi dell'art. 1815, comma 2, cod. civ., disposizione riferita ai soli interessi corrispettivi. Alla nullità della pattuizione usuraria consegue, invece, la sostituzione automatica della clausola nulla, con applicazione, ai sensi dell'art. 1224, comma 1, cod. civ., del tasso degli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti o, in mancanza, del tasso legale (Cass., I, ord. 1 agosto 2023, n. 23424).

Né diversa conclusione può trarsi dalla presenza di clausole di salvaguardia, le quali non sono idonee a sanare una originaria pattuizione usuraria, ma operano esclusivamente per impedire che, a seguito della sopravvenienza di fattori esterni, il tasso applicato ecceda i limiti di legge (Cass., III, ord. 18 ottobre 2024, n. 27106).

Ne consegue che, in caso di contestazione, incombe sulla parte che agisce in ripetizione l'onere di provare non solo l'avvenuto pagamento, ma anche la mancanza di una *causa debendi*, secondo i principi più volte affermati da questa Corte (Cass., III, 29 marzo 2016, n. 6071).

Nel caso di specie, non ricorrono i dedotti vizi di omessa pronuncia e di motivazione apparente.

La Corte territoriale ha esaminato la questione degli interessi, rilevando la correttezza della motivazione resa dal primo giudice in ordine al computo degli interessi moratori e ritenendo non decisive le censure svolte, con conseguente conferma della decisione impugnata. Ne consegue che, anche a voler ritenere non espressamente scrutinati tutti i profili dedotti, deve escludersi l'omessa pronuncia, poiché la soluzione adottata risulta incompatibile con l'accoglimento della tesi della parte, integrando un rigetto implicito.

La motivazione, inoltre, non è apparente, in quanto la ratio decidendi - fondata sulla ritenuta correttezza del criterio di calcolo e sulla mancanza di specifiche censure idonee a scalfirlo - emerge in modo intellegibile dal complesso della pronuncia.

Sotto il profilo sostanziale, la decisione si pone in linea con i principi di legittimità, non accogliendo la prospettazione fondata sulla sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori e non facendo discendere dalla dedotta illegittimità dei moratori la gratuità del rapporto, ma mantenendo ferma la debenza degli interessi nei limiti accertati.

5. Il ricorso va, pertanto, rigettato.

6. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo a favore della controricorrente, seguono la soccombenza.

P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 5.500,00, oltre alle

spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte suprema di cassazione in data 9 luglio 2026.

Il Presidente
Franco De Stefano

Corte di Cassazione - copia non ufficiale